



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

**Determinazione n. 5309 / 2019 PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

Prot. corr.10/8/11/28/16-2019 (progr. 11183)

OGGETTO: acquisto di autoveicoli per il Corpo della Polizia Locale. Procedura ristretta svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG, contraddistinta con numero tender\_5068. Subprocedimento relativo alle offerte anormalmente basse

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

emesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2198 del 23.08.2019 si è provveduto ad autorizzare la procedura ristretta svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG, contraddistinta con numero tender\_5068, per la fornitura di autoveicoli per il Corpo della Polizia Locale;

premesse altresì che con Determinazione del Responsabile di P.O Gestione Attività Amministrative e Contabile n. 5020/2019 dd. 30.10.2019, per le motivazioni che qui si intendono pienamente recepite si è determinato:

**Lotto 2**

<b>Concorrente</b>	<b>Offerta economica</b>
CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	€ 42.235,05

**Lotto 3**

<b>Concorrente</b>	<b>Offerta economica</b>
CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	€ 44.850,00
BONESCHI SRL	€ 44.833,00

- di attivare un subprocedimento di valutazione dell'offerta economica presentata dalla ditta Ceccato Automobili SpA (Lotto 2);

- di assegnare un termine di 15 giorni al fine di documentare le modalità di formulazione dell'offerta economica, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 97 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (e ad ogni altro elemento ritenuto utile e pertinente per la valutazione del ribasso offerto), oltre ad un'ulteriore ed esplicita conferma relativa alla piena rispondenza con quanto previsto nei documenti di gara e al rispetto dei termini e delle modalità previste per le attività di manutenzione;

dato atto che con la Determinazione Dirigenziale 2198/2019, citata in premessa, lo scrivente è stato nominato RUP del presente procedimento;

viste le Linee Guida 3 ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

rilevato, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, che:

- la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (*ex multis*: TAR Lazio, sez. I-ter, 30 dicembre 2016, n. 9182).
- il procedimento stesso non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. La verifica mira, quindi, in generale, "a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere" (*ex multis*: C.d.S., sez V, 23 gennaio 2018, n. 230; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 29 aprile 2015, n. 2186; id., sez. V, sent. 23 marzo 2015, n. 1565)
- in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicitazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale; in tal caso, l'obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l'aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso sufficiente motivare *per relationem* con le giustificazioni presentate dal concorrente. Di conseguenza, incombe sul soggetto che contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati. (*ex multis*: TAR Puglia Bari, Sezione I - Sentenza 27/09/2011 n. 1396 TAR Campania Napoli sez. II 14/10/2015 n. 4810);
- la verifica di anomalia dell'offerta costituisce un sub-procedimento formalmente distinto (ancorché collegato) rispetto al procedimento di evidenza pubblica di selezione della migliore offerta, e si traduce in un'indagine di contenuto tecnico-economico, sulla base della ratio di fondo che è quella di evitare l'aggiudicazione a prezzi tali da non garantire la qualità del lavoro, fornitura o servizio oggetto dell'affidamento. La giurisprudenza prevalente ha ripetutamente osservato che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un

potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto. (*ex multis*: Consiglio di Stato sez. III 3/7/2015 n. 3329, TAR Brescia, Sezione II - Sentenza 13/05/2011 n. 693 );

- secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, data l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione in relazione all'anomalia dell'offerta, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa e dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (*ex multis*, C.d.S., V, 17 maggio 2018, n. 2953; 24 agosto 2018, n. 5047; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n. 230);

ritenuto, al fine di verificare la presenza di caratteri di anomalia delle offerte ai sensi dell'art 97, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, di dare conto delle seguenti valutazioni effettuate sulla congruità dell'offerta presentata dalla ditta Ceccato Automobili SpA alla luce della documentazione acquisita e di seguito descritta:

- in relazione all'offerta la ditta ha potuto presentare delle condizioni particolarmente favorevoli in quanto si avvale di condizioni economiche molto performanti legate all'ampissimo volume di immatricolazioni di nuovi veicoli, di rapporti diretti con la Casa Madre e alla marginalità complessiva legata ai volumi di mercato;

rilevato inoltre che sotto l'aspetto della qualità del servizio offerto, detta caratteristica risulta già intrinsecamente provata anche dalla ulteriore ed esplicita conferma relativa alla piena rispondenza del servizio offerto con quanto previsto nei documenti di gara ribadita in sede di successiva richiesta;

ritenuto, alla luce della graduatoria risultante dal Verbale di Gara, di proporre l'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi come segue:

- Lotto 2: Ceccato Automobili Spa;
- Lotto 3: Boneschi Srl;

dato atto che, come rilevato nel Verbale delle Operazioni di Gara di data 29.10.2019, allegato alla presente della quale forma parte integrante e sostanziale, per il Lotto 1 non è stata presentata alcuna offerta economica, per cui si darà corso ad una nuova procedura di selezione del contraente, effettuando i necessari adeguamenti contabili per l'adeguamento del valore del Lotto;

vista la Determinazione 442/2019, prot. 6/3/1/1-2019, dd. 30.01.2019 del Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo, di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

#### DETERMINA

di non rilevare, alla luce di quanto esposto in premessa, alcun carattere di anomalia nell'offerta presentata dalla ditta Ceccato Automobili Spa;

di dare atto della conclusione del sub-procedimento di cui alla presente Determina e di provvedere all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG, contraddistinta con numero tender\_5068 come segue:

- Lotto 2: Ceccato Automobili Spa;
- Lotto2: Boneschi Srl;

di proporre per tali ditte al Dirigente competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva della fornitura di autoveicoli per il Corpo della Polizia Locale;

di proporre altresì per il Lotto 1, al Dirigente competente, l'avvio di una nuova procedura di selezione del contraente, effettuando i necessari adeguamenti contabili per l'adeguamento del valore del Lotto.

Allegati:

verbale\_offerta\_economica.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: PRODAN ANDREA*

*CODICE FISCALE: PRDNDR74T02L424F*

*DATA FIRMA: 15/11/2019 12:14:18*

*IMPRONTA: 807FA0D05879711D5EFF174479BC20F87FEBAD5764CDC56B6F580268505F51CC  
7FEBAD5764CDC56B6F580268505F51CC4D22E40FDD0FBDF4AE82220160D837D  
4D22E40FDD0FBDF4AE82220160D837DD856852702C2F3BBD537F3AF346FB870  
D856852702C2F3BBD537F3AF346FB870EEBA82C657E29CD5094B18226ECC9604*